

COMUNE DI MONOPOLI

REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 del 18/04/2016.

Art. 1. Oggetto

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo per funzioni tecniche ed è applicabile a tutti gli appalti regolati dal d.lgs n.50 del 18.04.2016

2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

3. Per l'esecuzione delle opere pubbliche l'accantonamento nel fondo è stabilito nella misura non superiore al **due per cento** modulato sull'importo delle prestazioni poste a base di gara e riguarda le funzioni tecnico-amministrative svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività seguenti:

- programmazione della spesa per investimenti;
- verifica preventiva dei progetti;
- predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
- di Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- di Direzione dei Lavori (DL);
- di Collaudatore tecnico amministrativo ovvero di certificatore di regolare esecuzione;
- di Collaudatore statico, ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

4. Per l'esecuzione di servizi e forniture l'accantonamento nel fondo è stabilito in una somma non superiore al **due per cento** sull'importo delle prestazioni poste a base di gara - da determinare in ragione della importanza, della complessità e della ripetitività della prestazione ad affidarsi - e a valere sulle risorse disponibili nel prospetto economico relativo all'iniziativa per le attività di:

- programmazione della spesa **per servizi e forniture**;
- predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
- di Responsabile del Procedimento (RP);

- Direzione dell'esecuzione del contratto;
- Collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità.

5. **L'ottanta per cento** delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali **e dell'IRAP** a carico dell'Amministrazione. La identificazione del gruppo di supporto al RUP/RP sarà effettuata dal RUP/RP medesimo sentito il dirigente responsabile del contratto da affidare ed il dirigente della Ragioneria, quest'ultimo ai fini della determinazione del soggetto responsabile degli aspetti contabili e di rendicontazione delle spese.

6. Le risorse finanziarie di cui al capoverso precedente sono ripartite tra il Responsabile del Procedimento, i soggetti che svolgono le funzioni **tecnico-amministrative** sopra precisate ed i loro collaboratori. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente competente previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti.

7. Il restante **venti per cento** delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione (anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture), di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

8. Una parte delle risorse di cui al precedente punto 7 può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

9. L'importo **del fondo** non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

10. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire il compenso aggiuntivo sempre che le medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.

11. È escluso dalla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale.

12. La quota percentuale dell'incentivo indicata ai punti che precedono si intende adeguata automaticamente, senza necessità di alcuna formalità o provvedimento di presa d'atto a seguito di modifiche introdotte dalla Legge, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 2. Ambito oggettivo di applicazione

1. Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle previste per la realizzazione di lavori pubblici o per appalti di servizi e forniture che richiedano un capitolato d'appalto e un'attività di programmazione e che prevedano un collaudo finale o atto equivalente.
2. Sono inclusi tutti gli interventi che comportino la predisposizione di elaborati tecnici progettuali (capitolati, stime di spesa, documenti di valutazione dei rischi, ecc.) e di cui risulti necessario effettuare attività di verifica e controllo protratte nel tempo, nel corso dell'esecuzione del contratto sempre che le medesime prestazioni non siano oggetto di affidamento diretto da parte del RUP.
3. Sono viceversa esclusi dalla ripartizione del fondo tutti quegli affidamenti che non comportino una preventiva attività di progettazione e programmazione e in generale tutti gli interventi relativi a lavori, forniture e servizi eseguiti senza la predisposizione di alcun elaborato tecnico o capitolato, ossia su semplice richiesta di preventivo.
4. Sono escluse altresì le forniture di acquisto di beni di consumo e i lavori, servizi e forniture che vengono commissionati tramite affidamento diretto.

Art. 3. Ambito soggettivo di applicazione

1. Il fondo è destinato alle seguenti figure professionali:

- a) Il Responsabile Unico del Procedimento di cui al D. Lgs 50/2016, il quale viene individuato per ciascuna opera/servizio, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge;
- b) Il Direttore Lavori ovvero il direttore dell'esecuzione del contratto;
- c) Il Collaudatore tecnico amministrativo, il certificatore di regolare esecuzione ovvero il tecnico incaricato di effettuare la verifica di conformità dell'eseguito al commissionato;
- d) Il Verificatore del progetto;
- e) Il Collaudatore statico;
- f) Gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- g) I collaboratori tecnici di supporto alle attività del RUP;

h) Il personale giuridico-amministrativo a supporto del RUP e/o del Dirigente di riferimento per lo svolgimento delle seguenti attività, ove funzionali e/o strettamente connesse all'esecuzione e al perfezionamento della prestazione:

- predisposizione, verifica ed espletamento delle procedure di gara;
- verifiche di regolarità contributiva e retributiva in sede di esecuzione del contratto;

i) Il personale amministrativo a supporto del RUP e/o del Dirigente di riferimento per lo svolgimento delle seguenti attività, ove funzionali e/o strettamente connesse all'esecuzione e al perfezionamento della prestazione:

- studio e ricerca per l'ottenimento di finanziamenti;
- programmazione triennale dei lavori e biennale dei servizi/forniture;
- programmazione della spesa;
- procedure espropriative;
- rendicontazione ed omologazione delle spese sostenute;
- comunicazione e reportistica agli Enti finanziatori ed all'ANAC;
- pubblicazione delle informazioni afferenti i processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche, delle forniture e dei servizi.

Art. 4 Conferimento degli incarichi

1. I soggetti deputati allo svolgimento delle attività di cui agli articoli che precedono sono individuati con provvedimento del dirigente/responsabile della prestazione da affidare a mezzo di evidenza pubblica, previa intesa del dirigente/responsabile del servizio Contratti ed appalti dell'ente per quanto attiene la designazione del personale in servizio presso quest'ultima struttura. L'individuazione del personale deve essere effettuata in maniera tale che si garantisca, per quanto possibile, la rotazione delle professionalità impegnate.
2. Il dirigente/responsabile del Servizio, individua i soggetti a cui attribuire le diverse attività oggetto del presente regolamento, tenendo conto:
 - a) del grado di responsabilità connesso all'attività espletata;
 - b) del contributo apportato alla formazione degli elaborati/atti;
 - c) delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni svolte;
 - d) dell'assunzione di responsabilità assunta sottoscrivendo i relativi elaborati prodotti.
3. Il responsabile del procedimento conviene con il dirigente responsabile sul personale da incaricare per la costituzione del proprio gruppo di supporto.
4. Il dirigente/responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
5. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti e le attività che gli stessi devono svolgere e i tempi per la loro realizzazione.
6. I tempi relativi alle singole attività vengono stabiliti con cronoprogramma nell'atto di conferimento. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori.

Art. 5 Ripartizione dell'incentivo per "opere o lavori pubblici"

1. Gli incentivi, il cui stanziamento trova copertura fra le somme a disposizione del quadro economico dell'opera a farsi, saranno liquidati tra i dipendenti incaricati, qualora le varie prestazioni vengano svolte interamente dal personale dipendente dell'amministrazione, in misura percentuale di seguito indicata e riferita al compenso incentivante complessivamente accantonato ex commi 3 e 5 del precedente art. 1, riferito alla prestazione da appaltare:

Funzione	Percentuale
Responsabile del procedimento	20%

Verificatore progettazione	5%
Direttore dei lavori e incaricati ufficio DL	25%
Collaudatore/Certificatore di regolare esecuzione	10%
Collaboratori tecnici	5%
Collaboratori giuridico amministrativi per le procedure di appalto e contratto	15%
Collaboratori amministrativi a supporto del RUP	20%

2. Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate ai punti precedenti, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività.

3. Fermi i limiti di stanziamento previsti per Legge, qualora il personale interno comunale effettui la direzione ed il collaudo per opere progettate da tecnici esterni, viene riconosciuta al medesimo personale una maggiorazione delle percentuali sopra indicate pari al 10%, a titolo di remunerazione dei maggiori oneri di verifica e controllo delle fasi realizzative dell'intervento in questione.

4. Fermi i limiti di stanziamento previsti per Legge, qualora le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento siano relative ad un intervento le cui attività tecniche di progettazione, redazione ed esecuzione del piano di sicurezza, direzione lavori e collaudo, siano affidate a tecnici esterni, la quota percentuale del fondo incentivante per il RUP e suoi collaboratori viene maggiorata del 20% a titolo di maggiori oneri di controllo e coordinamento delle diverse figure che concorrono alla realizzazione dell'intervento in questione.

5. Nel caso in cui le procedure di scelta del contraente siano svolte da una centrale unica di committenza può essere riconosciuta su richiesta della stessa la quota parte del corrispettivo incentivante di cui alle precedenti voci sub c (parte), g (parte), h (intero), nel limite massimo dello 0,5% dell'importo posto a base d'asta per lavori.

Art. 6 Ripartizione dell'incentivo per "Servizi e forniture"

1. Gli incentivi, il cui stanziamento deve essere identificato nell'ambito del piano economico complessivo della prestazione da affidare, saranno liquidati tra i dipendenti incaricati, qualora le varie prestazioni vengano svolte interamente dal personale dipendente dell'amministrazione, in misura percentuale al compenso incentivante complessivamente accantonato ex commi 4 e 5 del precedente art. 1, riferito alla prestazione da appaltare:

Funzione	Percentuale
Responsabile del procedimento	25%
Verificatore progettazione	5%
Direttore dell'esecuzione del contratto e collaboratori tecnici	25%
Collaudatore/verificatore di conformità	10%

Collaboratori tecnici	5%
Collaboratori giuridico amministrativi per le procedure di appalto e contratto	15%
Collaboratori amministrativi a supporto del RUP	15%

2. Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate ai punti precedenti, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività.

3. Nel caso in cui le procedure di scelta del contraente siano svolte da una centrale unica di committenza può essere riconosciuta su richiesta della stessa la quota parte del corrispettivo incentivante di cui alle precedenti voci sub c (parte), f (intero), g (parte), nel limite massimo dello 0,5% dell'importo posto a base d'asta per lavori.

Art. 7 Liquidazione degli incentivi

1. La corresponsione e la ripartizione dell'incentivo, per ciascun intervento, è disposta dal Dirigente responsabile, preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo, da parte del Responsabile del Procedimento, delle specifiche attività svolte dai dipendenti dell'amministrazione.

2. Sarà consentita, in sede di determinazione della somma per incentivo dovuta ai singoli incaricati - così come previamente individuati con atto formale del Dirigente - una diversa ripartizione delle somme rispetto alle aliquote identificate nelle schede di cui agli artt. 5 e 6 ove la predetta necessità venga ravvisata con riferimento alle concrete attività poste in essere a causa di circostanze non inizialmente preventivate. In questa eventualità il provvedimento di corresponsione dell'incentivo dovrà riportare, quale allegato, la tabella di rideterminazione delle somme dovute ai singoli, sottoscritta da tutti i componenti del gruppo di lavoro medesimo.

3. La quota in acconto dell'incentivo non potrà essere liquidata prima dell'aggiudicazione dell'appalto relativo; analogamente la quota a saldo dell'incentivo per la direzione dei lavori, per la direzione per l'esecuzione del contratto e il totale del dovuto per i collaudi non potranno essere liquidati prima dell'emissione delle corrispondenti certificazioni attestanti la compiuta e regolare esecuzione della prestazione affidata con l'appalto (lavori, servizi, forniture) secondo le disposizioni di Legge (certificato di collaudo, certificato di regolare esecuzione, certificazione di corretta esecuzione della prestazione, ecc.).

4. In deroga al precedente punto 3 per le attività di direzione dell'esecuzione del contratto, nel caso di contratti relativi a forniture e servizi di durata pluriennale, sarà consentita la liquidazione "pro quota" rispetto all'importo complessivamente stabilito dal presente regolamento al termine della singola annualità di durata del contratto. Quanto al presente punto

previa emissione di certificazione attestante la regolarità della prestazione effettuata nel corso dell'annualità di riferimento.

5. L'incentivo verrà liquidato secondo le modalità indicate nella tabella che segue, in relazione alle singole attività da svolgersi.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'		ALL' AGGIUDICAZ	AL COLLAUDO
LAVORI	SERVIZI/FORNITURE		
Responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	50%	50%
Verificatore della progettazione	Non presente	100%	0%
Direttore dei lavori e incaricati ufficio direzione lavori	Direttore dell'esecuzione del contratto e collaboratori tecnico-amministrativi (N.B.: v. anche art. 7 comma 4)	0%	100%
Collaudatore/Certificatore di regolare esecuzione	Collaudatore/Verificatore di conformità al contratto	0%	100%
Collaboratori giuridico-amministrativi del servizio Contratti ed Appalti	Collaboratori del servizio Contratti ed Appalti	90%	10%
Collaboratori amministrativi di supporto al RUP	Collaboratori amministrativi di supporto al RUP	50%	50%
Collaboratori tecnici di supporto al Rup	Collaboratori tecnici di supporto al Rup	50%	50%

6. Nel caso di opere e lavori pubblici, nel provvedimento di liquidazione del saldo inerente RUP, DL e collaboratori tecnici ed amministrativi, il RUP dovrà dare atto dell'avvenuta conclusione di tutte le attività espropriative connesse all'esecuzione dell'appalto, ivi inclusa l'avvenuta emissione del decreto di esproprio. L'esistenza di contenziosi afferenti i procedimenti espropriativi non costituisce ragione ostativa alla liquidazione dell'incentivo.

7. Il mancato rispetto dei tempi previsti nel cronoprogramma, approvato con atto di incarico, comporterà una riduzione dell'incentivo, a seconda della gravità, del ritardo per un massimo del 10% sul totale salvo diversa motivata valutazione del Dirigente responsabile.

8. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, incrementano la quota del fondo di cui all'art.1 comma 7 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.

9. Il compenso al RUP e collaboratori è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione lavori affidata/e all'esterno, purché non vengano affidati all'esterno i servizi di supporto al RUP. In questa eventualità l'incentivo sarà decurtato in maniera proporzionale.

10. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 8 Oneri per le assicurazioni professionali

1. In conformità alle vigenti disposizioni normative in materia, il Comune è tenuto a stipulare, con spese a proprio carico, apposite polizze assicurative, anche cumulative, con adeguati e congrui massimali di garanzia per la copertura dei rischi di natura professionale del personale incaricato.
2. Il Comune deve prevedere nel bilancio annuale le risorse economiche necessarie per il pagamento dei premi assicurativi.
3. Le integrazioni delle polizze sottoscritte dall'ente richieste per l'esecuzione dello specifico contratto troveranno copertura nell'ambito del piano economico della singola prestazione da affidare.

Art. 9 Penalità per inesatto adempimento

1. Fermo restando quanto previsto al punto sub 7 del precedente articolo 7, il personale ammesso al fondo incentivante che violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge e/o dai regolamenti e/o dalle direttive impartite dall'ANAC o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è soggetto all'esclusione dalla corresponsione dell'incentivo in misura del:
 - ✓ 20% se l'inosservanza non comporta concreto pregiudizio all'attività;
 - ✓ 50% se il pregiudizio all'attività sussiste in forma non grave;
 - ✓ 100% se il pregiudizio all'attività sussiste in forma grave.
2. Sono fatte salve le diverse ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento.
3. L'accertamento della sussistenza delle ipotesi di cui al precedente punto, anche con riferimento all'inesatta ottemperanza agli adempimenti assegnati dalla normativa sugli appalti (ivi inclusi i regolamenti e/o gli atti emessi dalle Autorità competenti in materia) da parte del Responsabile del Procedimento, del Direttore per l'esecuzione del Contratto, del Direttore dei lavori, del Collaudatore e dei rispettivi collaboratori è attribuito al Dirigente dell'ufficio che ha dato impulso alla procedura di affidamento.
4. Per quanto attiene alle modalità di applicazione delle sanzioni ad alle procedure da seguire al fine di contestazione dell'inadempimento, si rinvia ai regolamenti comunali inerenti lo svolgimento dei procedimenti disciplinari in capo ai dipendenti dell'ente.

Art. 10 Efficacia

Le disposizioni contenute nel presente regolamento con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo, sia all'applicazione delle percentuali spettanti, si applicano alle attività svolte successivamente all'entrata in vigore dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, che saranno erogati secondo la disciplina previgente.

Art. 11 Disposizioni transitorie

Il presente regolamento consta di n. 11 articoli, è stato sottoposto all'esame della delegazione trattante nella seduta del 14/3/2017 e 23/3/2017 ed entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.

Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da Autorità quali ANAC ecc che incidano sulle disposizioni del presente regolamento si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare modificata.